



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 404	di data 08/10/24

Oggetto: L.P. 7.11.2005 N. 15 E S.M.I.. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. DOMANDE ANNO 2022. RIPOSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA PER IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE, RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO, DELLA MISURA DI SOSTEGNO E RECUPERO SOMME.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che il Comune di Trento è individuato quale soggetto preposto ad attuare la politica provinciale della casa secondo le disposizioni previste dalla Legge Provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i.;

visto il nuovo Regolamento di esecuzione della Legge provinciale n. 15/2005 approvato con DPP n. 17-75/leg d.d. 12.12.2011 entrato in vigore dal 1° gennaio 2012 e s.m.i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 220 del 29.07.2024, con la quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;

viste inoltre le determinazioni dirigenziali 28.04.2023 n. 57/208, 29.06.2023 n. 57/280 e 05.07.2023 n. 57/295, con le quali sono state rispettivamente approvate le graduatorie dei richiedenti contributo integrativo al canone di locazione, domande 2022, individuati i soggetti ammessi alla concessione del contributo stesso di cui alla L.P.15/2005, ed infine individuati i soggetti ammessi alla misura di sostegno alle famiglie in difficoltà con il pagamento del canone di locazione, istituita con deliberazione di Giunta comunale 03.07.2023 n. 188;

vista la rielaborazione della dichiarazione ICEF 2022 presentata dal soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante del presente provvedimento e la conseguente variazione dell'indicatore ICEF per l'edilizia pubblica, comunicata

pagina 1/4

dal Servizio Politiche abitative della Provincia Autonoma di Trento in data 23.08.2024;

visto l'art. 23, comma 4 dell'Allegato alla delibera di Giunta Provinciale n. 1076 del 29.06.2015, secondo cui il dichiarante può chiedere la regolarizzazione della dichiarazione ICEF finché *"la dichiarazione è utilizzabile"*;

visto il successivo comma 6 dello stesso art. 23, per il quale la rettifica della dichiarazione ICEF comporta l'automatica rielaborazione delle domande connesse per rideterminare le posizioni in graduatoria e i conseguenti importi;

considerata la nota prot. n. 218561 del 22.09.2017, con la quale l'Agenzia Provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa conferma che nel caso del c.d. ravvedimento operoso, l'art. 23 impone di procedere al riposizionamento ed al ricalcolo dell'eventuale beneficio poiché, seppure impedisca l'applicazione delle sanzioni, mantiene *"l'obbligo di restituire l'indebito e di retrocedere nella graduatoria anche a costo di venire privato del bene (alloggio pubblico) concesso."*

ritenuto necessario procedere al ricalcolo del punteggio assegnato alla domanda di contributo integrativo al canone di locazione anno 2022 del soggetto di cui all'Allegato 1;

verificato che, sulla base del corretto punteggio assegnato, è variata la posizione in graduatoria per il contributo integrativo al canone di locazione anno 2022 come indicato in Allegato 1;

ritenuto quindi necessario procedere a riposizionare la domanda del soggetto di cui all'Allegato 1 nella graduatoria per il contributo integrativo al canone di locazione, anno 2022;

verificato inoltre che, in relazione alla graduatoria di contributo integrativo anno 2022, la posizione del soggetto di cui all'Allegato 1 risulta comunque finanziabile;

verificato inoltre che la rideterminazione dell'indicatore ICEF ha comportato anche la variazione dell'importo del contributo integrativo e della misura di sostegno, come indicato in Allegato 1;

verificato che al soggetto di cui all'Allegato 1 sono state liquidate somme non dovute;

atteso che, con nota di data 03.09.2024 prot. n. 329390, è stato comunicato l'avvio del procedimento di riposizionamento nella graduatoria di contributo integrativo al canone di locazione domanda 2022, di rideterminazione dell'importo di contributo integrativo al canone di locazione e della misura di sostegno, nonché di recupero delle somme indebitamente percepite, concedendo termine per eventuali controdeduzioni;

rilevato che entro il suddetto termine non sono pervenute osservazioni;

vista la circolare del Servizio politiche sociali e abitative della P.A.T. n. 10 di data 04.06.2009 con la quale viene definito che, in riferimento ai procedimenti di revoca dei contributi integrativi erogati ai sensi della L.P. 15/2005, debbono essere applicati gli interessi legali al tasso di riferimento annuo calcolati a partire dalla data del mandato di pagamento nei confronti del beneficiario e per la durata della disponibilità;

verificato che gli interessi così calcolati ammontano ad € 1,22;

ritenuto che l'importo da recuperare rientri nelle disponibilità quale somma da utilizzare per l'erogazione delle concessioni del contributo integrativo al canone di locazione L.P. 15/2005;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente

eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25, 21.11.2017 n. 147, 09.03.2022 n. 30 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 117/2023/05 del 29.12.2023, prot. n. 452082, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. di disporre il riposizionamento della domanda del soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante del presente provvedimento, nella graduatoria 2022 per il contributo integrativo al canone di locazione nella posizione indicata in Allegato 1;
2. di dare atto che, a seguito del riposizionamento della domanda di contributo integrativo del soggetto di cui all'Allegato 1, la posizione in graduatoria risulta comunque finanziabile;
3. di rideterminare, per i motivi precisati in premessa, le rate mensili di contributo integrativo al canone di locazione e della misura di sostegno alle famiglie istituita con la deliberazione richiamata in premessa, del soggetto di cui all'Allegato 1 in base alla domanda di contributo integrativo graduatoria anno 2022;
4. di dare atto che il soggetto è tenuto a restituire l'importo indebitamente liquidato come specificato in Allegato 1;
5. di prendere atto che il soggetto ha effettuato il pagamento dell'importo totale dovuto;
6. di dare atto che l'importo di € 44,64, quale quota capitale, è stato accertato al capitolo 40138 (accertamento n. 317537) con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del PEG 2024-2026;
7. di demandare al centro gestore 13.01 l'accertamento degli interessi attivi pari ad euro 1,22, imputando gli stessi al cap. 30114 (accertamento n. 300517) con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del PEG 2024-2026;
8. di dare atto che le entrate di cui al punto 6) e 7) risultano essere state esigibili nell'esercizio finanziario 2024;
9. di dare atto che, per contestazioni riguardanti la legittimità del presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione di Trento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte dell'interessato;
10. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di

ricevimento della presente determinazione da parte dell'interessato.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 08/10/24



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 404	di data 08/10/24

Oggetto: L.P. 7.11.2005 N. 15 E S.M.I.. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. DOMANDE ANNO 2022. RIPOSIZIONAMENTO NELLA GRADUATORIA PER IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE, RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO, DELLA MISURA DI SOSTEGNO E RECUPERO SOMME.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 10 ottobre 2024